

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

53/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Class Action nella Pubblica Amministrazione</b>	<b>2</b>
<b>La quantificazione dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione alla luce dell'intervenuto Contratto Collettivo Nazionale quadro modificativo del CCNQ</b>	<b>3</b>
<b>Elezioni amministrative 2010 – Si vota il 28 e 29 marzo 2010</b>	<b>3</b>
<b>Bonus per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "Mettiamoci la faccia"</b>	<b>4</b>
<b>Certificato al rendiconto 2008 – Ulteriori istruzioni del Ministero dell'Interno – Circolare n. 13 del 20 ottobre</b>	<b>4</b>
<b>Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) – Circolare INPS n. 112 del 15 ottobre 2009</b>	<b>5</b>
<b>Firmato il decreto di attuazione del decreto legge "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito dalla legge n. 13/2009</b>	<b>6</b>

## Class Action nella Pubblica Amministrazione

Il Consiglio dei Ministri n. 66 del 15 ottobre 2009 ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Tale decreto, attuativo della specifica delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, introduce nel nostro ordinamento il nuovo istituto del ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e ne detta la disciplina processuale.

Il provvedimento, da una parte mira al recupero di efficienza dell'apparato pubblico e ad un forte recupero di produttività, dall'altra garantisce la tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard di riferimento.

Riportiamo di seguito l'art. 1 dello schema di decreto che individua i presupposti dell'azione e legittimazione ad agire:

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimati.
2. Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati.
3. L'udienza di discussione del ricorso è fissata d'ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

## **La quantificazione dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione alla luce dell'intervenuto Contratto Collettivo Nazionale quadro modificativo del CCNQ**

A mezzo comunicato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre, l'ARAN ha reso noto il testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto in data 9 ottobre 2009.

Si tratta del Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 - 2009.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNQ per quanto concerne il comparto Regioni-Autonomie locali:

- Viene confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettera e). Tale contingente è pari a n. 540 distacchi.
- Viene confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90 minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte.
- Viene stabilito che i permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per dipendente in servizio nel comparto e dei permessi spettanti alle RSU - sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.

## **Elezioni amministrative 2010 – Si vota il 28 e 29 marzo 2010**

Il Ministro dell'Interno, in visita all'Aquila, ha annunciato che le elezioni regionali e amministrative 2010 si svolgeranno il 28 e il 29 marzo del prossimo anno, infatti, in commissione alla Camera, è stato approvato un emendamento che consente l'accorpamento delle regionali con le elezioni amministrative.

Gli eventuali ballottaggi, si svolgeranno invece l'11 ed il 12 aprile.

## **Bonus per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "Mettiamoci la faccia"**

Con la pubblicazione dell'avviso in gazzetta ufficiale (n. 245 del 21/10/2009) - serie generale- l'iniziativa "Mettiamoci la faccia-piccoli comuni" diventa ora operativa.

Viene prevista la corresponsione di un bonus per l'acquisto da parte dei piccoli Comuni e Unioni di Comuni - rispondenti a specifici requisiti dimensionali - di "dotazioni tecnologiche" ed eventualmente di firma digitale e/o PEC.

Il bonus destinato all'acquisto delle "dotazioni tecnologiche" - idonee a rilevare la soddisfazione del cittadino - ha ammontare massimo di 400 (quattrocento) euro, iva inclusa, e ricoprirà fino al 100% del valore di un singolo ordine da parte delle amministrazioni ammesse.

Per le amministrazioni sprovviste di firma digitale è previsto un incremento del bonus di euro 50 (cinquanta), iva inclusa, quale contributo per l'acquisto di un Kit di firma digitale.

Un ulteriore bonus di euro 10 (dieci), iva inclusa, è garantito alle amministrazioni prive di casella di posta elettronica certificata (PEC), quale contributo per l'acquisto..

Le amministrazioni possono accedere al finanziamento a decorrere dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, con termine il 10 Febbraio 2010.

Per agevolare le modalità di acquisizione dei dispositivi, della firma digitale e della PEC, nonché per ogni altra informazione per gli acquisti in rete, Consip mette a disposizione, oltre al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), un help desk telefonico (800-906227) e gli sportelli territoriali di e-proc.

## **Certificato al rendiconto 2008 – Ulteriori istruzioni del Ministero dell'Interno – Circolare n. 13 del 20 ottobre**

Il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla precedente circolare n. 12 del 2 ottobre, ha diffuso ulteriori chiarimenti ed istruzioni per la compilazione del certificato al rendiconto 2008.

La circolare n. 13 riguarda in particolare la compilazione del quadro S3 relativo alla esternalizzazione di servizi per comuni e province.

**Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) – Circolare INPS n. 112 del 15 ottobre 2009**

L'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri *"nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"*.

In attuazione della citata disposizione, l'Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre "lavoratrice non dipendente" dovesse intendersi la madre *"lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale"* e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, *"volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio"*, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della *"lavoratrice non dipendente"*, possa essere tuttavia *"impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato"*.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.

L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.

#### DISCIPLINA TRANSITORIA

Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.

Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l'anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all'Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.

La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata all'Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l'anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno di fruizione dell'assenza.

Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

**Firmato il decreto di attuazione del decreto legge “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito dalla legge n. 13/2009**

Il Ministro dell'Ambiente ha firmato in data 30 settembre 2009 il provvedimento con cui vengono stabiliti i criteri per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività temporanea.

Alle restituzioni provvederanno per legge i gestori del servizio, che tra l'altro saranno tenuti a rendere disponibili agli utenti i dati relativi alla effettiva erogazione del servizio di depurazione attraverso forme di pubblicità sia on-line che all'interno della bolletta, così da garantire trasparenza nelle operazioni di restituzione e informazione costante sull'impiego degli introiti tariffari nella costruzione e nel completamento degli impianti di depurazione.

Secondo quanto riportato all'art. 1 del decreto gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano altresì ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono in proprio alla depurazione dei propri scarichi.

Bergamo, 26 ottobre 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord